

Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e smi

TRA

la **REGIONE PUGLIA**, di seguito denominata Regione, in persona del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, che sottoscrive il presente atto in forza della Deliberazioni della Giunta Regionale n.

E

l'**AGENZIA STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO (ASSET)**, con sede in Bari, via G. Gentile, 52, in persona del Direttore Generale, nominato con DGR n. 1711 del 23/09/2019 e successiva DGR di proroga dell'incarico n. 1775 del 30/11/2022;

per la Progettazione definitiva/esecutiva tronco 1 e tronco 2 del tratto sud della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese

PREMESSO CHE

- con l'art. 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge finanziaria 2016) e successive modificazioni e integrazioni, è stato istituito il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese per l'intera sua estensione, da Caposele a Santa Maria di Leuca, è stata inserita tra le prime quattro ciclovie turistiche nazionali;
- le tre Regioni interessate (Campania, Basilicata e Puglia) hanno sottoscritto con il MIT e il MIBACT un primo protocollo di intesa in data 27/07/2017 e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del DM 517/2018, un secondo protocollo in data 02/08/2019 che ha sostituito il precedente nelle parti in cui non ha prodotto effetti;
- con proprio provvedimento deliberativo n. 690 del 09/05/2017 la Giunta regionale ha, tra l'altro:
 - a) preso atto delle azioni individuate dal protocollo di intesa sottoscritto per effetto della Legge di Stabilità 2016 in data 05/08/2016 tra MIT e MIBACT con le Regioni Puglia (capofila), Campania e Basilicata per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, che si integrano con le attività già avviate da Regione Puglia e AQP Spa in esecuzione alla DGR n. 1585 del 09/09/2008;
 - b) confermato AQP Spa quale stazione appaltante e soggetto attuatore per la progettazione e la realizzazione della ciclovia sulla strada di servizio del Canale principale, per il tronco dal confine con la Basilicata in agro di Spinazzola a Monte Fellone in agro di Martina Franca;
 - c) autorizzato la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, per la parte di tracciato ricadente nel territorio tra Monte Fellone (Ta) e Santa Maria di Leuca (Le), priva di strada di servizio continua di AQP Spa, a dotarsi del progetto di fattibilità tecnico-economica individuando il tracciato più opportuno, sentite pure le associazioni del territorio come previsto dall'art. 5 del protocollo di intesa con MIT e MIBACT, necessario per l'accesso ai finanziamenti ministeriali di cui alla citata Legge di Stabilità 2016;
 - d) confermato al funzionario regionale Raffaele Sforza, già delegato dalla Giunta regionale con DGR n. 963 del 09/06/2009 e n. 401 del 16/02/2010 all'attuazione dei provvedimenti amministrativi e gestionali richiesti dal progetto della ciclovia AQP, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento anche ai fini dell'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con MIT e MIBACT;
- per dare attuazione al punto c), a seguito di DGR 2.031 del 29/11/2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione Puglia e ASSET (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del tronco SUD della citata Ciclovia AQP;
- le progettazioni di cui alle precedenti lettere sub b) e c) elaborate a cura di AQP e ASSET sono state portate a termine nei tempi previsti dai rispettivi incarichi e sono state oggetto di una unica conferenza di servizi preliminare e simultanea conclusasi positivamente con DD n. 39 del 30/09/2019, che ha contestualmente approvato l'intera progettazione di fattibilità tecnica ed economica dal confine con la Basilicata a Santa Maria di Leuca;
- l'intero progetto di fattibilità sottoposto all'esame del Tavolo Tecnico Operativo istituito con decreto direttoriale n. 705 del 16.12.2019 ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa del 27/07/2016 tra Regione e Ministero, e presieduto dal Ministero Infrastrutture, ha avuto esito positivo, con prescrizioni, in data 01/3/2021;
- i fondi assegnati alla Puglia per le fasi di progettazione e di realizzazione di due lotti prioritari, funzionali e contigui sono stati di fatto destinati all'intero tronco di ciclovia sulla strada di servizio, dal confine con la Basilicata a Locorotondo;

PRESO ATTO CHE

- complessivamente il tratto Sud della Ciclovia AQP in Puglia su viabilità secondaria e minore e con attraversamenti urbani, presenta una lunghezza complessiva di 190 Km di cui 157 km di tracciato principale e 32,2 km di diramazioni, così suddiviso:
 - a) Tronco 1: Villa Castelli – Manduria di 43 km con 1,3 km di diramazioni. Costo complessivo € 5.112.177,60
 - b) Tronco 2: Manduria – Nardò di 48 km con 12,5 km di diramazioni. Costo complessivo € 13.098.951,70
 - c) Tronco 3: Nardò – Leuca di 66 km con 18,4 km di diramazioni. Costo complessivo € 9.070.855,97per un totale complessivo di € 27.2981.985,27.

RILEVATO CHE

- a seguito di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità Turistica" del Programma di Azione e Coesione (PAC) "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 pubblicato in data 21.03.2020 (GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020), l'ASSET ha candidato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del tronco 3 Nardò-Santa Maria di Leuca, e lo stesso è stato ammesso a finanziamento per l'attività di progettazione, per un importo di € 421.971,30;
- in attuazione di quanto su riportato, tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali e l'ASSET – Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia è stata firmata una convenzione acquisita al Repertorio dell'ASSET in data 01/07/2022 con numero 101;
- è in fase di pubblicazione il bando di gara per la progettazione definitiva/esecutiva;

PRESO ATTO CHE

- le spese per la progettazione definitiva/esecutiva dei tronchi 1 e 2 sono state stimate, sulla base dei quadri economici del progetto di fattibilità tecnico-economica, per l'importo complessivo massimo di € 900.000,00 (novecentomila/00 euro);

CONSIDERATO quanto innanzi esposto, al fine di dare continuità ed uniformità alle attività tecnico/amministrative in essere, si ritiene opportuno di dover individuare l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) quale soggetto attuatore della progettazione definitiva/esecutiva del tronco 1 e tronco 2 del tratto Sud della Ciclovia AQP anche al fine di agevolare la candidatura del progetto in argomento a futuri ed eventuali finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente accordo regola i rapporti tra la Regione Puglia- Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e l'Agenzia regionale ASSET per la progettazione definitiva ed esecutiva dei Tronchi 1 (Villa Castelli – Manduria) e 2 (Manduria – Nardò) del tratto sud della Ciclovia dell'Acquedotto pugliese nel territorio ionico-salentino, da redigersi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle risultanze della conferenza di servizi preliminare e simultanea conclusasi positivamente con DD n. 39 del 30/09/2019, con cui è stata approvata l'intera progettazione di fattibilità tecnica ed economica dal confine con la Basilicata a Santa Maria di Leuca e delle successive valutazioni con prescrizioni espresse dal Tavolo Tecnico Operativo del MIMS del 01/03/21, ai fini dell'osservanza e del rispetto della normativa di riferimento (DM 517/2018 e DI n. 4 del 12/01/2022).

Art. 2 (Compiti)

1. All'ASSET viene affidato il compito di soggetto attuatore della progettazione definitiva ed esecutiva dei Tronchi 1 e 2 del tratto sud della Ciclovia AQP, nel pieno rispetto delle procedure e norme di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici, ivi compresi i Protocolli di Intesa sottoscritti fra il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Acquedotto pugliese.
2. La Regione Puglia, in quanto ente finanziatore dell'intervento con fondi del proprio bilancio autonomo, provvede a dare attuazione all'intervento a mezzo del soggetto attuatore, trasferendo allo stesso le risorse di cui all'art. 3 del presente accordo.
3. Il soggetto attuatore è obbligato a garantire un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del presente accordo, nonché a rispettare la

normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 3 (Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie destinate agli interventi oggetto del presente accordo ammontano complessivamente ad € 900.000,00 e provengono dall'adozione della Legge Regionale n. 30 del 30 novembre 2022 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022– 2024." sul capitolo U1005018 denominato -SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' CICLISTICA REGIONALE - contributi agli investimenti da destinare alla Agenzia Regionale ASSET - (PIANO DEI CONTI U.2.03.01.02 Contributi agli investimenti, Contributi agli investimenti a Amministrazioni ad Amministrazioni Pubbliche, Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali.)
2. Le risorse di cui al comma 1, destinate esclusivamente alla progettazione definitiva/esecutiva in prosecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ai sensi del DM n. 517/2018, saranno erogate dalla Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL secondo le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 4 (Ambito degli interventi)

1. L'intervento riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva dei seguenti tronchi della Ciclovia Acquedotto Pugliese in area ionico-salentina:
 - a) Tronco 1: Villa Castelli – Manduria di 43 km con 1,3 km di diramazioni. Costo complessivo € 5.112. 177,60
 - b) Tronco 2: Manduria – Nardò di 48 km con 12,5 km di diramazioni. Costo complessivo € 13 098 951,7
2. Le progettazioni come sopra indicate, si articoleranno nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare:
 - a. la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
 - b. la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
 - c. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Art. 5 (Livelli di responsabilità)

1. Si evidenziano due livelli di responsabilità:
 - a. l'ASSET è competente delle attività di progettazione definitiva/esecutiva e per tanto nominerà un Responsabile unico di progetto (RUP);
 - b. la Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, attraverso la nomina di un proprio responsabile del procedimento amministrativo, ha la funzione di coordinamento e gestione finanziaria degli interventi.
2. La Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e l'ASSET, soggetto attuatore, si impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui al successivo art. 7 e il raggiungimento degli obiettivi di cui al DM n. 517 del 29/11/2018 e al DI n. 4 del 12/01/2022.
3. La Regione Puglia – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL si impegna ad assicurare al soggetto attuatore un flusso di cassa per l'intervento, che eviti ritardi nelle procedure di pagamenti rispetto agli impegni assunti.

Art. 6 (Responsabile Unico del Procedimento)

1. Ai fini della realizzazione dell'intervento, il soggetto attuatore individua il "Responsabile Unico del Procedimento" che, ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) compilare con cadenza quadrimestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e a trasmettere alla Regione Puglia,

unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta di azioni correttive.

Art. 7 (Tempi di attuazione)

1. L'ASSET provvede a dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva dei due Tronchi sopra indicati e a trasmetterla alla Regione entro e non oltre il 31/05/2024. A tal fine, trasmette al Responsabile del procedimento della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL della Regione Puglia, un cronoprogramma dettagliato ed una relazione a rendicontazione delle delle attività per ciascuna scadenza prevista. Eventuali proroghe motivate andranno richieste e autorizzate dalla Regione - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
2. Il mancato rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma, che ASSET dovrà presentare entro 30 gg. dalla data della sottoscrizione del presente accordo, comporta la decadenza del soggetto attuatore dal trasferimento assegnato.

Art. 8 (Ammissibilità della spesa)

1. Le spese effettuate dal soggetto attuatore devono essere comprovate dai relativi documenti contabili o mandati di pagamento. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione delle prestazioni alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali.
2. Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere alla Regione nelle tempistiche coerenti con il cronoprogramma e compatibili con il presente accordo tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese.

Art. 9 (Erogazioni)

1. Il trasferimento delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) 30% delle risorse di cui all'art. 3 entro 30gg dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) 60% delle risorse all'approvazione da parte di ASSET del progetto definitivo/esecutivo dei due tronchi sopra indicati;
 - c) saldo finale del 10% delle risorse ad avvenuta verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo

Art. 10 (Azione di monitoraggio della Regione)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento da realizzare.
2. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso, nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 (Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 12 (Controversie)

1. Per la definizione giudiziale di ogni eventuale controversia nascente dall'esecuzione del presente accordo, si conviene di eleggere il Foro di Bari.

Art. 13 (Trattamento dati personali)

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, assumendo, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono: tipologia dei dati personali: dati comuni categorie degli interessati (es: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate), tipologia del formato dei dati: (es: testo, immagini). Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 14 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente accordo, si rinvia alla vigente normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, ivi inclusa la disciplina di cui al D.Lgs n, 50/2016 e ss.mm.ii in materia di contratti pubblici.
2. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.
3. Il presente accordo viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
4. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
5. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico della parte richiedente.
6. Tutte le comunicazioni relative al presente accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per la Regione Puglia: sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
 - per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per la REGIONE PUGLIA, SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL

Il Dirigente

Dott.ssa Francesca Arbore

Firmato digitalmente da:
FRANCESCA ARBORE
Regione Puglia
Firmato il: 21-12-2022 13:00:45
Seriale certificato: 924573
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

Per l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Il Direttore Generale

Ing. Raffaele Sannicandro

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 21-12-2022 18:28:50
Seriale certificato: 735482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

